

ALLEGATO 1

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI
E FACCHINAGGIO PER CONTO DELLA FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE
FIORENTINO, PRESSO LE SEDI DI SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE**

CIG A023172292

CAPITOLATO DI GARA

ART. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il servizio in accordo quadro di trasporti, facchinaggio pesante e movimentazioni varie, con l'utilizzo delle attrezzature e degli automezzi necessari, che dovrà essere effettuato presso le sedi di svolgimento dell'attività istituzionale della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

L'appalto viene affidato in esclusiva solo per i servizi da effettuare entro il territorio della provincia di Firenze; negli altri casi la Fondazione può avvalersi anche di altre ditte.

Il valore economico posto a base d'asta è stato determinato sulla base di un fabbisogno presunto e non costituisce l'indicazione del corrispettivo contrattuale.

Il servizio sarà richiesto di volta in volta dalla Fondazione, a suo insindacabile giudizio, in base alle esigenze connesse alla propria attività.

Tutte le Ditte partecipanti alla gara dovranno, nel redigere l'offerta, rispettare le Leggi, Regolamenti e Norme vigenti applicabili al servizio oggetto dell'appalto, anche quando non esplicitamente menzionato.

È a carico della ditta esecutrice ogni altro onere necessario a realizzare il servizio a regola d'arte. Più precisamente sono a carico dell'appaltatore il personale, tutti i materiali e i mezzi occorrenti per il servizio oggetto dell'appalto.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Il servizio di trasporti e facchinaggio si esplica nella movimentazione di qualsiasi tipo di materiale compresi quello ad uso scenico e gli strumenti musicali, e comprende la seguente tipologia di interventi elencati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) trasferimenti e spostamenti di elementi scenografici e allestimenti scenici all'interno del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, fra le varie sedi della Fondazione e fra queste ultime e le sedi di esecuzione di prove e spettacoli programmati nell'ambito della propria attività istituzionale;
- b) spostamenti e collocazione di sedie, arredi vari e transennature, in occasione di cerimonie e manifestazioni in genere;
- c) trasferimenti e spostamenti di beni mobili nei locali della Fondazione, in tutte le sue sedi;
- d) fornitura di automezzi, attrezzi e materiali che consentano una migliore razionalizzazione del lavoro;
- e) demolizione di arredi e allestimenti scenici fuori uso;
- f) ogni altro servizio simile, di non particolare complessità, che rientri o possa rientrare nelle funzioni istituzionali della Fondazione.

È compresa nell'oggetto dell'accordo quadro la disponibilità di automezzi, come di seguito specificati:

- camion furgonato con pianale da m. 4,50 a m. 7;
- camion telonato oltre m. 7 e fino a m. 9,30 con apertura laterale da ambo le parti, sponda posteriore idraulica e centine regolabili;
- camion furgonato con pianale di carico max m. 9,50 con sponda posteriore idraulica;
- furgone;
- auto van;

Si precisa che tutti i camion devono avere un'altezza utile, dal piano di carico, di m. 2,50, tranne quello di lunghezza di m. 9,30 che deve avere un'altezza utile di m. 2,80

I servizi saranno resi su richiesta e/o a consumo.

Il servizio dei trasporti include anche la conduzione degli automezzi.

Per ogni servizio dovrà essere stilata una reportistica concordata con la Fondazione, redatta dall'Aggiudicatario che sarà sottoscritta dall'Affidatario stesso e dal Responsabile della Fondazione che ha richiesto il servizio.

ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'Impresa aggiudicataria, nell'esecuzione di quanto sopra, deve osservare tutte le prescrizioni che verranno impartite dall'ufficio preposto della Fondazione nonché le disposizioni derivanti dal documento redatto in conformità dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e successivi, di competenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione.

L'Impresa aggiudicataria, oltre ai veicoli indicati nell'offerta economica, dovrà garantire la disponibilità, previo accordo con l'ufficio competente della Fondazione, di eventuali altri mezzi particolari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: camion porta container, camion con rimorchio, bilico, gru, piattaforme elevatrici, muletti con forche regolabili etc.) che si rendessero necessari per determinati interventi, per l'utilizzo dei quali verrà corrisposto un compenso da pattuirsi preventivamente, in forma scritta, tra le parti.

Il servizio potrà essere svolto sia nei giorni feriali che in quelli festivi, in orario diurno e notturno e in qualunque condizione atmosferica, secondo le indicazioni impartite. Il conteggio delle ore lavorative, ai fini della definizione del costo dei servizi richiesti, decorrerà dal momento dell'arrivo del personale e dei mezzi di trasporto presso le varie sedi di convocazione fino al momento del loro congedo, con l'esclusione dei tempi di trasferimento da e per la sede dell'Impresa.

L'Aggiudicatario garantirà la presenza di personale qualificato per tutte le operazioni di trasporto, dall'assistenza alle operazioni preliminari quali lo studio e la pianificazione dei tempi d'intervento, alle operazioni di imballo e disimballo, smontaggio e rimontaggio di mobili e scaffalature e operazioni di carico e trasporto.

L'Impresa, prima dell'inizio dell'appalto, dovrà comunicare alla Fondazione l'elenco dei nominativi del personale che potrà essere impiegato nello svolgimento del servizio, documentando la regolarità del rapporto di lavoro.

L'Impresa, con un preavviso entro le ore 14:00 del giorno precedente, dovrà garantire la messa a disposizione di più mezzi contemporaneamente e la presenza di almeno otto unità lavorative; per numeri superiori il preavviso sarà di almeno ventiquattro ore.

La Fondazione si riserva la facoltà di ordinare all'Impresa servizi da effettuarsi con l'impiego di bilici o altri mezzi particolari, con almeno 48 ore di preavviso, richiedendo contestualmente all'Impresa stessa apposito preventivo di spesa scritto.

La Società garantisce un "Referente Unico", individuato prima dell'inizio dell'affidamento, quale unico interlocutore reperibile 24 ore su 24, tutti i giorni inclusi i festivi, di cui dovrà indicare in sede di contratto l'identità e il numero di cellulare. Il Referente Unico sarà la figura di riferimento alla quale la Fondazione comunicherà quotidianamente le esigenze di mezzi e servizi e dovrà essere costantemente reperibile.

3.1 - Imballaggi

Sarà a cura dell'Impresa Aggiudicataria:

- la fornitura di scatoloni, contenitori, nastro adesivo, etichette ed altro materiale di imballo;
- l'imballaggio, con materiali e contenitori antiurto ed antigraffio, di apparecchiature elettroniche, strumentazioni mobili, arredi, lampade, personal computer, stampanti, accessori, dotazioni ed oggetti fragili;
- la protezione con idonei imballaggi (ad es. carta tipo pluriball o simili) di quadri, sculture ed arredi pregiati;
- la codificazione e la marcatura dei colli con etichette secondo il lay-out della sede di destinazione;

- l'imballaggio del carteggio corrente, di faldoni, stampati, di cancelleria, pubblicazioni, di supporti magnetici ed accessori vari, in propri contenitori codificati come al precedente paragrafo.

3.2 Smontaggi e rimontaggi

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere allo smontaggio e rimontaggio di mobili, arredi, suppellettili (tende, mensole, quadri, ecc.), palchi e quant'altro si renderà necessario.

3.3 Trasporti e movimentazioni

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere:

- ad adottare tutte le precauzioni atte ad evitare danneggiamenti ai beni e alle strutture, utilizzando a tal fine i mezzi di trasporto ritenuti più idonei e dotati di adeguata portata nonché di speciali sistemi di protezione e bloccaggio dei carichi;
- ad utilizzare mezzi perfettamente funzionanti, idonei al trasporto di scene e costumi; la telonatura e il piano di carico devono essere integri e impermeabili alla pioggia;
- ad utilizzare, per il trasporto degli strumenti musicali, mezzi coibentati, climatizzati e dotati di adeguato sistema di sospensioni;
- ad eseguire in proprio il trasporto del proprio personale per l'esecuzione dei compiti assegnati, evitando tassativamente l'utilizzo dei mezzi di trasporto della Fondazione;
- ad eliminare i materiali d'imballo a fine lavoro.

3.4 Posizionamenti

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a:

- posizionare i colli nel locale e nella posizione stabilita;
- ricomporre le varie postazioni di lavoro;
- posizionare, per motivi di sicurezza, i macchinari, le casseforti e le attrezzature di peso e di dimensioni consistenti, prima di eventuali mobili ed accessori.

3.5 Disimballaggio

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a:

- disimballare apparecchiature, strumentazioni, mobili, dotazioni ed oggetti fragili;
- disimballare e ricollocare carteggi e materiali documentali, secondo quanto riportato sulle etichette applicate al momento dell'imballo
- smaltire i cartoni e gli altri materiali utilizzati per gli imballaggi

ART. 4 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Impresa appaltatrice dovrà svolgere il servizio con capitale, personale, mezzi tecnici propri o nella propria disponibilità, mediante la propria organizzazione e a suo totale rischio, con l'esclusione di qualsiasi rapporto di dipendenza del titolare e dei suoi collaboratori dalla Fondazione. Stante l'esclusivo rapporto di dipendenza fra l'Impresa ed il personale impiegato per l'esecuzione del servizio, alla stessa faranno carico tutti gli oneri conseguenti, ivi compresi quelli di carattere retributivo, assistenziale ed assicurativo.

La Società dichiara in proposito di attenersi scrupolosamente, nei confronti del proprio personale dipendente, alle norme previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti, nonché alle norme previdenziali, retributive, antinfortunistiche e fiscali e presta al riguardo ogni e più ampia garanzia.

I veicoli carichi dovranno essere protetti da sistemi antifurto omologati.

Le procedure operative e la programmazione del piano di lavoro dovranno essere convenute con il DEC preposto della Fondazione. Nella fase operativa la Società agirà in piena autonomia e sarà pertanto la

sola responsabile, sia civilmente che penalmente, assumendo ogni decisione in merito all'organizzazione del lavoro, alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature e quant'altro necessario per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

A carico della Società saranno la realizzazione del servizio, la gestione del personale ed i relativi adempimenti, l'individuazione e la fornitura di attrezzature idonee, le pratiche per l'ottenimento di permessi per la circolazione nella Z.T.L. e pedonale di Firenze e di tutte le altre destinazioni e per la circolazione in autostrada nei giorni festivi, le pratiche relative al corretto smaltimento di materiali ed arredi vari. I veicoli dovranno essere già provvisti dei necessari permessi di circolazione all'inizio di ogni servizio richiesto.

A carico della Fondazione saranno la messa a disposizione delle attrezzature e delle strutture esistenti, quali ascensori e montacarichi (nell'ambito dei limiti richiesti dalla legge che prevede, tra l'altro, l'uso di ascensori per trasporto promiscuo), scale, rampe, piazzali, cavedi, accessi e passaggi e la vigilanza del proprio personale dipendente durante l'esecuzione del servizio per l'ottenimento del risultato richiesto.

La Società è strettamente tenuta ad eseguire gli ordini relativi a servizi di trasporti o facchinaggi, impartiti dalla Fondazione almeno 10 (dieci) ore prima dell'ora prevista per il loro inizio.

Ogni rifiuto da parte della Società sarà considerato inadempienza, fatti salvi il caso fortuito o le cause di forza maggiore. In presenza di caso fortuito o di causa di forza maggiore, la Società è comunque tenuta a fare tutto il possibile per provvedere, anche con mezzi e personale diversi da quelli normalmente a sua disposizione, all'esecuzione del servizio richiesto.

Nel caso di ordini impartiti meno di 10 (dieci) ore prima dell'ora prevista per l'inizio dell'esecuzione, la Società dovrà comunque compiere tutto quanto le sia possibile per effettuare il servizio.

Il servizio potrà essere richiesto anche in orario notturno, prefestivo o festivo, incluse le domeniche

Tutte le prestazioni previste dal presente capitolato dovranno essere eseguite nel pieno rispetto della predetta normativa, incluso il D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in materia di infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui sopra, e propone ai referenti di MMF misure di prevenzione e protezione da inserire come aggiornamento al DUVRI.

Per ragioni di sicurezza, il personale impiegato nei servizi dovrà essere compreso in un elenco che dovrà essere consegnato alla Fondazione contestualmente alla stipula del contratto ed aggiornato in caso di sostituzioni e/o integrazioni. In tali casi i nuovi addetti dovranno essere puntualmente informati, a cura dell'Impresa, sul servizio da svolgere e sulle condizioni di sicurezza da mantenere. Sono a carico della ditta aggiudicataria la formazione, l'informazione e l'addestramento previsti dagli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.

Per effetto dell'Appalto, nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo determinato o indeterminato, viene instaurato fra la Fondazione ed il personale dell'Aggiudicatario, il quale con la firma del contratto, manleva la Fondazione da ogni e qualsiasi pretesa e/o rivendicazione che possa essere avanzata dal proprio personale e/o dal personale dallo stesso incaricato.

Qualora, nell'esercizio della propria autonomia, la Società appaltatrice decida di impiegare per il servizio un numero di addetti superiore rispetto a quello offerto in gara, ciò non comporterà alcun costo maggiore per la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve inoltre garantire e documentare che ogni addetto abbia formazione, informazione ed addestramento richiesti come necessari per la mansione da svolgere, inoltrando tale documentazione al DEC della Fondazione.

La Società è responsabile nei confronti della Fondazione di tutti i comportamenti tenuti dal proprio personale nel corso dell'espletamento del servizio. Nel caso in cui tali comportamenti costituiscano offesa al decoro o alla dignità della Fondazione e dei propri dipendenti o di terzi, la Fondazione potrà richiedere all'appaltatore la sostituzione degli autori di detti comportamenti.



Ogni eventuale danno arrecato a persone e/o cose nell'espletamento delle operazioni di trasporto e facchinaggio è a totale carico della Società, con obbligo di risarcimento dietro semplice richiesta della Fondazione.

Il trasporto dei beni affidati dalla Fondazione alla Società verrà eseguito ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1693 del Codice Civile, intendendosi perciò che la Società, nella sua qualità di vettore, è responsabile delle eventuali perdite o avarie dal momento del ritiro a quello della consegna al destinatario, se non provi che le citate perdite o avarie siano derivate da caso fortuito, dalla natura o dai vizi dei beni stessi o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o del destinatario.

Ogni rifiuto ad eseguire le prestazioni richieste nei termini di cui al precedente art. 3 da parte della Società sarà considerato inadempienza, fatti salvi il caso fortuito o le cause di forza maggiore. In presenza di caso fortuito o di causa di forza maggiore, la Società è comunque tenuta a fare tutto il possibile per provvedere, anche con mezzi e personale diversi da quelli normalmente a sua disposizione, all'esecuzione del servizio richiesto.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'affidatario deve applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni derivanti da norme (anche regolamentari) vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, con oneri integralmente a proprio carico.

L'affidatario deve applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro prescelto (purché pertinente all'oggetto del contratto). Ciò anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione, fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

Qualora l'affidatario presenti una situazione di irregolarità retributiva, saranno sospesi i pagamenti ed eventualmente effettuati gli interventi sostitutivi previsti dal D.lgs. 36/2023.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'Impresa aggiudicataria è responsabile nei confronti dei terzi e della Fondazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del Contratto, l'Impresa aggiudicataria è responsabile per i danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti e/o da personale dalla stessa incaricato e, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il Contratto.

E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di manlevare e tenere indenne la Fondazione contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei suoi confronti da terzi danneggiati; in ogni caso l'Impresa aggiudicataria si obbliga a corrispondere alla Fondazione quanto quest'ultima dovesse essere tenuta a pagare per effetto di sentenza, anche non passata in giudicato, a seguito di azioni e/o domande avanzate da parte di terzi per l'attività oggetto del Contratto, anche successivamente allo scioglimento dello stesso.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

L'Impresa aggiudicataria risponde direttamente verso la Fondazione, i terzi ed i prestatori di lavoro, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'ambito dell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili, di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della Fondazione.

L'Impresa aggiudicataria sarà pertanto obbligata a contrarre con primaria Compagnia:

- una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all'attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti, quali che siano le rispettive mansioni e specializzazioni, priva di franchigia, per un massimale non inferiore a €



5.000.000,00 (cinquemilioni/00), per tutto il periodo contrattuale. Nel novero dei terzi debbono essere specificatamente compresi i dipendenti della Fondazione e la Fondazione stessa nella sua qualità di committente;

- una polizza, priva di franchigia, per danni, incendio e furto, che possano derivare al fabbricato, agli arredi e alle attrezzature in dipendenza dell'espletamento del servizio affidato, per un massimale di € 3.000.000,00 (tremilioni/00);
- polizza per i danni che l'Impresa deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i suoi dipendenti ancorché non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.;

L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Fondazione, entro dieci giorni dalla firma del Contratto, copia conforme delle polizze assicurative sottoscritte, impegnandosi a mantenerle in vigore e non modificarne il contenuto per tutta la durata del Contratto.

L'Impresa aggiudicataria in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei propri dipendenti nell'esecuzione del servizio.

In caso di danni a cose della Fondazione, l'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio tra l'incaricato della Fondazione e il responsabile dell'Impresa aggiudicataria; in assenza di questi si procederà all'accertamento in presenza di due testimoni individuati discrezionalmente dall'incaricato della Fondazione.

L'inadempimento anche di una sola clausola del presente articolo costituisce legittima causa di revoca dell'aggiudicazione definitiva, nonché causa di risoluzione di diritto del Contratto e la stazione appaltante potrà procedere ad incamerare la cauzione versata a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla Fondazione. Copia della polizza dovrà essere allegata al presente Contratto.

ART. 8 - SICUREZZA E IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO

L'Impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii., oltre a tutte le altre disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a rispettare le procedure previste dal P.E.E. della Fondazione che sarà consegnato contestualmente alla firma del DUVRI.

L'Impresa aggiudicataria dovrà utilizzare, per tutte le attività oggetto del presente capitolato, strumenti conformi alla normativa vigente.

L'Impresa aggiudicataria dovrà nominare il preposto o referente di cantiere per le operazioni inerenti all'Appalto, il cui nominativo dovrà essere trasmesso in prima istanza al Servizio Prevenzione e Protezione della Fondazione.

Immediatamente dopo l'aggiudicazione dell'Appalto, l'Impresa aggiudicataria dovrà prendere contatto con il Servizio Prevenzione e Protezione della Fondazione per gli adempimenti obbligatori secondo la normativa vigente.

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito, dovrà essere comunicata al responsabile del Servizio prevenzione e protezione incaricato.

La Fondazione si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Nessun onere aggiuntivo è previsto a carico della Fondazione per gli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 9 – CONTROLLI E VERIFICHE

La Fondazione verifica in ogni tempo la regolare esecuzione dei servizi mediante controlli che saranno effettuati a mezzo di proprio personale. La vigilanza sul servizio avverrà con la più ampia facoltà d'azione e nei modi ritenuti più idonei dalla Fondazione.

Ogni eventuale inadempienza, inerente alla qualità del servizio, l'inosservanza delle regole comportamentali prescritte, i comportamenti scorretti da parte del personale impiegato o comunque qualsiasi altra causa, verrà comunicata alla Società dalla Fondazione, che assegnerà un termine per eliminare gli eventuali inconvenienti rilevati ed adottare tempestivamente i provvedimenti opportuni. Le valutazioni conclusive possono essere espresse per iscritto e comunicate all'Impresa aggiudicataria che ha l'obbligo di adeguarsi tempestivamente.

ART. 10 - INADEMPIENZE E PENALI

L'impresa è obbligata ad assicurare la regolare, corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato.

Ogni disservizio della Società sarà contestato dalla Fondazione a mezzo di comunicazione scritta (es. email, PEC) nella quale sarà altresì previsto un termine di almeno 5 giorni a beneficio della Società stessa per la produzione di eventuali note di giustificazione. Decorso detto termine la Fondazione potrà adottare motivati provvedimenti sanzionatori e comminare penali secondo quanto previsto dal presente capitolato e dalla normativa generale di riferimento.

La Fondazione, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, applicherà, previa contestazione scritta, le seguenti penalità:

1. *Fino a € 500,00* (euro cinquecento/00) in caso di ritardo su un servizio programmato;
2. *Fino a € 500,00* per ogni altra mancata o inesatta prestazione che costituisca inadempimento del contratto.
3. *€ 2.000,00* (euro duemila/00) per ogni interruzione del servizio compiuta dall'Impresa aggiudicataria, di propria iniziativa, senza giustificati motivi.

Tenendo conto della particolarità del servizio oggetto del presente capitolato, l'Appaltatore non potrà, per nessun motivo, neppure in caso di controversia, sospendere, neanche parzialmente, il servizio oggetto del presente Capitolato.

L'applicazione delle eventuali penali non solleva, comunque, l'impresa dall'obbligo di effettuare l'intervento previsto; diversamente la Fondazione potrà procedere affidando l'esecuzione dell'intervento ad altro operatore in danno all'Assuntore.

Le penali si intendono sempre cumulabili fra loro.

Qualora il valore delle penali raggiunga o superi il valore del 10% dell'importo contrattuale la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., il contratto di appalto.

L'impresa prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto della Fondazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso in cui l'Impresa abbia maturato penali nel corso di un mese, si conviene che le stesse vengano recuperate all'atto dell'emissione del certificato di pagamento mensile.

ART. 11 - ESECUZIONE IN DANNO

La Fondazione, oltre a comminare le penali previste dall'articolo che precede, potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale del servizio parzialmente o totalmente non eseguito dalla Società, alla quale saranno addebitati i costi della sostituzione, ivi comprese le differenze di costo orario sostenute per il ricorso all'altra ditta.

Prima di procedere all'addebito, la Fondazione contesterà per iscritto (es. email – PEC) l'inadempimento, dando un termine di 5 giorni all'Appaltatore per la produzione di eventuali giustificazioni scritte.

Per la refusione del danno ed il pagamento delle penalità e dei costi della sostituzione, la Fondazione potrà rivalersi mediante trattenute su eventuali crediti della Società, ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, depositata ex art. 117 d.lgs. 36/2023.

ART. 12 - PAGAMENTI

Il pagamento sarà erogato mensilmente a seguito degli stati di avanzamento concordati con il DEC. Tale valore può essere decrementato in base alle trattenute sul compenso dovuto determinate dall'applicazione delle penali di cui all'Art. 10.

Al termine di ogni mese, entro il giorno 10 del mese successivo, il DEC predispone la contabilità e la invia all'appaltatore per l'approvazione.

L'Appaltatore restituisce entro 5 giorni la contabilità controfirmata per accettazione, ovvero comunica le proprie riserve.

Contestualmente, l'Impresa deve fornire copia della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (DURC).

Successivamente il RUP provvede ad inviare all'Impresa il certificato di pagamento e l'Impresa provvede ad emettere fattura. Il pagamento delle fatture avviene secondo le modalità previste nel contratto di appalti.

ART. 13 - OBBLIGO DI SEGRETEZZA

È fatto divieto all'Impresa aggiudicataria ed al personale della stessa impiegato nei servizi di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento dell'attività per fini diversi da quelli inerenti all'attività stessa.